

Responsabilità Civile per l'Economia Solidale

La polizza Responsabilità Civile
per associazioni, cooperative sociali,
botteghe del commercio equo
e piccole imprese.

Il presente documento, contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della
sottoscrizione del documento di polizza.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti Assimoco è il nostro modo di esserti sempre vicino.
Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze:
scadenze, documenti, sinistri aperti e molto altro.

Iscriviti subito su assimoco.it, bastano pochi click!



ACCEDI A TUTTI I DOCUMENTI



CONTROLLA LE SCADENZE



SEGUI UN SINISTRO



E MOLTO ALTRO!

CON L'AREA CLIENTI ASSIMOCO PUOI:

- Monitorare** lo stato di avanzamento di un sinistro
- Controllare** le scadenze e dettagli delle tue polizze
- Accedere** in ogni momento a tutti i documenti
- Controllare** i valori di riscatto delle polizze vita
- Accedere** ai contatti della tua filiale o della tua Agenzia

REGISTRARSI È SEMPLICE, TI BASTA:

1. Il Codice Fiscale
2. Il numero di polizza
3. L'accesso alla tua casella di posta elettronica

PER INFORMAZIONI:

Via email all'indirizzo: areaclienti@assimoco.it

Al numero verde: 800 97 68 68

Attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

PRODOTTO "RESPONSABILITA' CIVILE PER L'ECONOMIA SOLIDALE"

Mod. D 934 CG 01 - Ed. 12/2017

Il presente documento, contenente:

- Condizioni Generali di Assicurazione
- Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

Art. 3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale il Contraente ha facoltà di rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di cinque anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il Contraente riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale.

Art. 6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui derogato valgono le norme di legge

Art.- 11 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 c.c. verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, controllanti collegate, consociate ed i relativi prestatori di lavoro;
- le cooperative consorziate ed i relativi prestatori di lavoro;
- le associazioni affiliate ed i relativi prestatori di lavoro ed aderenti (relativamente alle associazioni)
- i clienti ed i fornitori ed i relativi prestatori di lavoro;
- i membri delle famiglie di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell'Assicurato, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 12 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure alla Compagnia) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza Art. 1913 Codice Civile. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. **Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Compagnia ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 Codice Civile).**

Art. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel contratto** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **La Compagnia non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Art. 14 DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo quanto previsto all'art 12, la denuncia di sinistro all'Agenzia oppure alla Compagnia deve contenere:

- la data e il luogo del sinistro;
- la narrazione del fatto e/o della causa del sinistro con la descrizione degli elementi idonei ad evidenziare eventuali responsabilità;
- nominativo, domicilio e recapito telefonico del danneggiato e di eventuali testimoni;
- copia della richiesta danni dei terzi danneggiati o della richiesta risarcitoria proveniente da INPS, INAIL, dai legali dei danneggiati o copia degli atti dei procedimenti giudiziari/amministrativi.

L'Assicurato deve poi far seguito, nel più breve tempo possibile, con le ulteriori notizie e gli atti relativi al sinistro.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta da parte dell'Autorità competente a norma della legge infortuni, salvo che per i sinistri rientranti nella fattispecie dell'art 17 punto 2) per i quali la denuncia dovrà avvenire al ricevimento della richiesta di risarcimento.

Art. 15 - PLURALITA' ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 16 COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (**morte e lesioni personali**) e di danni materiali (**distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati**) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

Art. 17 COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO OPERAI (RCO)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni (escluse le malattie professionali)** per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti - **rientranti nella definizione di ADDETTI** - assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. **Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;**
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), **per morte e per lesioni personali** dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (**escluse le malattie professionali**) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Articolo 13 comma 2 - lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. **L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa e assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.**

L'assicurazione RCO è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 18 - BUONA FEDE INAIL

Premesso che l'assicurazione RCO è valida ed operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (INAIL) per i propri addetti, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia RCO, qualora al momento del sinistro, l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi e adempimenti predetti, purché ciò derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 RIVALSA I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT - Art. 16), quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO - Art. 17), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 20 AMBITO TERRITORIALE - MONDO INTERO ESCLUSO USA/CANADA E MESSICO

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo. Relativamente ai danni verificatisi negli USA, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e con l'applicazione di una **franchigia fissa per ogni sinistro di EURO 2.500,00**.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da Società siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di USA, Canada e Messico.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Operai (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.

Art. 21 MASSIMALI - LIMITI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIA

I - MASSIMALI – LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati nel contratto che rappresentano il massimo esborso della Compagnia per ogni sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di assicurazione. **Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati in tali clausole.** Il massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, **mentre è escluso dall'assicurazione l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.**

II - MASSIMO RISARCIMENTO

I massimali assicurati con la presente polizza non potranno cumulare con i massimali di altre polizze stipulate dal Contraente con la Compagnia

III - FRANCHIGIA

L'assicurazione, limitatamente ai soli danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), opera con l'applicazione di una franchigia assoluta per ciascun sinistro indennizzabile indicata nello SCHEMA RIEPILOGATIVO. Pertanto la Compagnia risponderà dei sinistri solamente qualora l'indennizzo superi l'ammontare della suddetta franchigia e limitatamente alla parte eccedente. **Qualora nel contratto di assicurazione le parti convengano, con patto speciale, l'applicazione di una franchigia e/o di**

uno scoperto in deroga alla suddetta franchigia, agli indennizzi saranno applicati gli importi convenuti con patto speciale.

Art. 22 NOVERO DEI TERZI

Ai fini della assicurazione RCT - (Art. 16) non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi attività complementare svolta presso dipendenze dell'Assicurato;

Art. 23 RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI TERZO

A maggior chiarimento di quanto previsto in precedenza si precisa che:

- le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate o consociate (ed i relativi prestatori di lavoro) rientrano nel novero di terzi;
- le cooperative consorziate (ed i relativi prestatori di lavoro) sono considerate a tutti gli effetti terze tra di loro e rispetto al consorzio (ed i relativi prestatori di lavoro) del quale fanno parte.
- i membri degli organi direttivi del Contraente rientrano nel novero di terzi
- le associazioni e/o gli enti e/o le organizzazioni di volontariato (ed i relativi prestatori di lavoro e gli aderenti) affiliati al Contraente sono considerati a tutti gli effetti terzi tra di loro e rispetto al Contraente stesso (ed ai relativi prestatori di lavoro ed aderenti)

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 22 e limitatamente al caso di danni corporali, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. :

- a) **Con riferimento alle sole COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI**, al legale rappresentante e ai soci e alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) dell'art. 22, quando subiscano il danno anche se in conseguenza della propria partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Questi soggetti sono considerati terzi tra di loro, sempreché non debbano essi stessi rispondere degli eventi dai quali abbiano riportato danni corporali per responsabilità propria, diretta e personale;
- b) ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori di altre ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti e/o organizzazioni di volontariato) che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- c) ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori di altre ditte o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti e/o organizzazioni di volontariato) trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni corporali e danneggiamenti a cose cagionati a terzi dalle persone di cui ai suddetti punti b) e c) durante l'espletamento delle attività sopra citate.

Art. 24 ESTENSIONE QUALIFICA DI TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI PER I NON DIPENDENTI

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 22 lettera c), viene riconosciuta la qualifica di terzi alle persone – per le quali non vale la garanzia R.C.O. e delle quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione - che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività per le quali è prestata l'assicurazione limitatamente ai casi di danni corporali (comprese le malattie professionali). Anche nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, le suddette persone saranno considerate terzi.

A titolo puramente esemplificativo ma non limitativo questi soggetti sono:

- a) i lavoratori occasionali;
- b) i prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97;
- c) le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale;
- d) i consulenti esterni;
- e) gli stagisti, i corsisti, gli studenti, i borsisti, i tirocinanti e figure similari;
- f) i volontari, i soggetti inseriti ai sensi del D. Lgs. 468/97 (lavoratori socialmente utili), i soggetti che svolgono il servizio civile;
- g) gli aderenti iscritti al Contraente, i membri degli organi direttivi del Contraente;
- h) i soci del Contraente diversi dai soci lavoratori, soci volontari e soci illimitatamente responsabili (limitatamente al Contraente Azienda),
- i) gli assistiti ed in genere i fruitori dei servizi del Contraente;
- j) eventuali altre figure introdotte dal Legislatore nell'ambito della cooperazione o delle organizzazioni di volontariato/dell'associazionismo in genere

La garanzia R.C.T. è estesa alla responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per i danni corporali e danneggiamenti a cose cagionati a terzi dai suddetti soggetti mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti, i lavoratori parasubordinati, nonché tutte le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, sempreché dall'evento derivino danni corporali.

Art. 25 COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI

L'assicurazione RCT - (Art. 16) e RCO - (Art. 17) non comprende i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- e) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;

- g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

L'assicurazione RCT - (Art. 17) non comprende altresì i danni:

- h) alle cose e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni; alle cose e/o merci che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- j) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
- k) alle opere in costruzione, alle opere e/o cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
- m) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell'area di pertinenza dei fabbricati e aree annesse in uso all'Assicurato;
- n) cagionati da macchine, macchinari, impianti, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi;
- o) cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- p) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- q) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- r) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore;
- s) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- t) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- u) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l'assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall'erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall'Assicurato.
- v) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

Art. 26 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è stipulata per periodi assicurativi annuali, per periodi annuali più frazione di anno, per periodi di durata temporanea inferiori ad un anno. L'assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.

Art. 27 PRESTATORI D'OPERA IN PRESTITO DA O AD ALTRE AZIENDE/ENTI/ASSOCIAZIONI

Premesso che i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione possono prestare la propria opera presso altre aziende ed enti pubblici o privati, così come l'Assicurato può avvalersi di lavoratori di altre aziende o enti, resta convenuto che:

Pagina 9 di 33

- 1) l'assicurazione è operante anche nei casi in cui il personale dell'Assicurato è temporaneamente distaccato presso altre aziende o enti;
- 2) il personale di altre aziende o enti del quale l'Assicurato si avvale si considera terzo limitatamente ai casi di danni corporali.

Art. 28 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e delle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 24), per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni e/o della partecipazione ed organizzazione delle attività ed eventi del Contraente o a cui lo stesso partecipi. La copertura si intende operante in caso di danni corporali e danneggiamenti a cose.

E' escluso dalla responsabilità civile personale il Contraente stesso (limitatamente ai casi di danni corporali sono compresi il legale rappresentante, i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente art. 22 lettera a).

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi tra di loro tutti i predetti soggetti sempreché dall'evento derivino la danni corporali.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti con qualifica di quadri e di dirigenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia è estesa inoltre alla responsabilità civile personale del legale rappresentante del Contraente, dei soci illimitatamente responsabili e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente art. 22 lettera a), per danni involontariamente cagionati a prestatori di lavoro in genere (compresi i lavoratori parasubordinati e tutte le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione), in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 29 RESPONSABILITA' AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (Decreto Legislativo 81/08)

L'assicurazione esplica effetto per la responsabilità civile personale e diretta derivante al personale dipendente e non dipendente designato:

- a) quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche e/o integrazioni)
- b) al servizio di prevenzione e protezione di cui sopra;
- c) al servizio di pronto soccorso;
- d) al servizio prevenzione incendio.

Questa estensione è prestata per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti dell'Assicurato stesso.

L'Assicurato è esonerato dal fornire alla Compagnia l'elenco dettagliato dei nominativi di detto personale e delle successive variazioni, facendo fede al riguardo le evidenze amministrativo-contabili da esso tenute.

L'assicurazione è prestata nei modi, limiti e termini, previsti dalla presente polizza, fermo restando che il Contraente è escluso dal novero dei soggetti considerati terzi.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato in qualità di "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni. Questa estensione è prestata per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti dell'Assicurato stesso. Resta inteso che in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati l'esposizione globale della Compagnia, non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.

Art. 30 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni corporali e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'esecuzione, su incarico dell'Assicurato stesso, e relativamente ai fabbricati di sua proprietà ovvero da esso ottenuti in uso e nei quali si svolge l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, dell'attività di:

- progettazione, direzione dei lavori;
- coordinamento della progettazione e coordinamento della esecuzione dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia, l'assicurazione non opera:

- a) se il personale dipendente di cui l'Assicurato si avvale non è iscritto ai relativi albi professionali;
- b) se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle norme che regolano la materia;
- c) se i lavori sono eseguiti da imprese di cui l'Assicurato od i suoi legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata;
- d) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato a termini della presente clausola e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) per i danni derivanti dalla colpevole violazione delle norme di sicurezza su lavoro.

La garanzia opera per i danni conseguenti ad errori commessi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché il danno si sia verificato prima della cessazione del contratto e sia stato denunciato – fermo quanto disposto dalle restanti condizioni di assicurazione – entro sei mesi dalla data di cessazione del contratto.

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza – a termini di legge – del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche, la presente estensione di garanzia riguarda la sola quota di responsabilità del soggetto al quale è riconosciuta la qualifica di Assicurato a termini della presente garanzia.

L'Assicurato è esonerato dal fornire alla Compagnia l'elenco dettagliato dei nominativi di detto personale e delle successive variazioni, facendo fede al riguardo evidenze amministrativo-contabili da esso tenute.

L'assicurazione è prestata nei modi, limiti e termini, previsti dalla presente polizza, fermo restando che il Contraente è escluso dal novero dei soggetti considerati terzi.

Art. 31 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 266/91

A parziale integrazione del precedente art. 28, la garanzia di responsabilità civile personale, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e dal decreto attuativo n. 44 del 14 febbraio 1992 (e successive integrazioni e/o modificazioni), deve intendersi operante per tutti i soggetti di cui all'art. 3 del suddetto decreto n. 44 del 14 febbraio 1992 per danni corporali e danneggiamenti a cose arrecati a terzi, nessuno escluso (compreso il Contraente, il legale rappresentante ed i soci illimitatamente responsabili ed i relativi familiari, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione come da elenco esemplificativo di cui al precedente art. 23, inclusi gli altri volontari).

Art. 32 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI ISCRITTI DELLE ASSOCIAZIONI - DECORRENZA DELLA GARANZIA

A maggior precisazione di quanto previsto in precedenza ed a parziale integrazione dell'art. 28, la Compagnia si obbliga a tenere indenni gli aderenti iscritti al Contraente di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi (compreso il legale rappresentante del Contraente ed i relativi familiari, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione come da elenco esemplificativo di cui al precedente art. 23, inclusi gli altri aderenti iscritti al Contraente) in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della partecipazione ed organizzazione delle attività ed eventi del Contraente o a cui lo stesso partecipi.

La presente garanzia deve intendersi operante:

- per tutti gli iscritti aderenti al Contraente, dalle ore 24.00 della data di decorrenza della presente Polizza;
- per i nuovi iscritti nel corso del periodo assicurativo, dalle ore 24.00 della data di iscrizione al Contraente e resta in vigore fino al termine di ogni anno di validità dell'assicurazione.

La presente garanzia si rinnova automaticamente alla scadenza annuale dell'iscrizione al Contraente, per tutti coloro che risultavano iscritti nell'annualità (associativa) precedente e che provvedano al rinnovo dell'iscrizione entro i 60 giorni successivi, purché nel periodo di validità della Polizza stessa.

Per l'identificazione degli iscritti si fa riferimento ai registri o altri documenti probatori tenuti dal Contraente.

Art. 33 RESPONSABILITA' SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 34 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Per elementi, presi a base per il calcolo del premio sulla base del tasso di regolazione e del preventivo dell'elemento prescelto - così come indicati nella Scheda di Polizza, sono da considerare:

Settore Cooperazione Sociale: **il fatturato**

- Settore Associazione di tipo A): **il numero di iscritti, soci e/o volontari**

Settore Associazione di tipo B): **il fatturato**

- Settore Aziende artigianali / commerciali anche in forma cooperativa o associativa: **il numero di addetti**
- Settore botteghe del mondo: **il numero di botteghe**

Art. 35 REGOLAZIONE DEL PREMIO (OVE ELEMENTO VARIABILE SIA IL FATTURATO O IL NUMERO D'ISCRITTI, SOCI E VOLONTARI)

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio contenuto in polizza, che deve intendersi come premio minimo annuo, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito. A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e dell'obbligo di pagamento

Se il contraente o l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia di polizza resta operante ma la Compagnia, in caso di sinistro, potrà sospendere la liquidazione/risarcimento del danno fino ad avvenuta comunicazione dati e/o versamento della differenza attiva dovuta. Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione fino a quando il Contraente non avrà adempiuto agli obblighi di comunicazioni dati e dell'obbligo di pagamento.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie

Art. 36 PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO DEGLI ADDETTI

Quando il Contraente di polizza è un'azienda, il premio della presente sezione è calcolato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente /Assicurato ed indicato nella Scheda di polizza.

Qualora il numero di cui sopra dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo al momento del sinistro.

Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di premio nel corso dell'annualità.

In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il Contraente / Assicurato s'impegna a dichiarare alla Compagnia il numero effettivo degli addetti; sulla base di tale dichiarazione il premio di rinnovo viene modificato di conseguenza.

Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, la Compagnia procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli addetti dichiarato al momento della stipulazione della polizza e quello accertato al momento del sinistro, ciò in applicazione dell'Articolo 1898 Codice Civile ultimo comma. La Compagnia rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui il numero di addetti accertati al momento del sinistri non risulti superiore al 10% rispetto al numero degli addetti dichiarato in polizza con il minimo di 1 unità.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

Art. 37 AFFIDAMENTO VEICOLI ED INFORTUNI DEL CONDUCENTE

A parziale deroga dell'art. 25 lettera q) , qualora l'Assicurato affidi in uso a qualsiasi titolo autoveature, automezzi, motoveicoli immatricolati ad uso privato e di cui è proprietario e/o usufruttuario a suoi dipendenti, lavoratori parasubordinati ed altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 24) o a commessi, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente di ogni singolo mezzo sopraindicato, per i danni corporali dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile, il tutto entro i limiti previsti dall'assicurazione RCO - Art. 18 per il personale dipendente e dall'assicurazione RCT - Art. 17 per gli altri soggetti che con il consenso dell'Assicurato conducono il veicolo.

Art. 38 CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO

Qualora l'Assicurato subappalti i lavori, l'assicurazione, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.Lgs. 09/04/2008 N. 81, vale per gli infortuni subiti dai subappaltatori, loro dipendenti e collaboratori, e per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previste.

Limitatamente a questa garanzia, la Compagnia non rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916, come stabilito all' art. 11 nei confronti delle cooperative consorziate subappaltatrici o delle associazioni affiliate subappaltatrici che non risultassero assicurate nell'ambito della presente polizza.

ART. 39 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato e dall'Inail.

La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell'Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
 - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si ritiene elevato a due anni.
 - per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto per l'assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione della Compagnia per:

- uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;
- uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto.

Fermi gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato ha l'obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Compagnia o all'intermediario al quale è assegnato il contratto l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003.

Art. 40 RESPONSABILITA' CIVILE DELLA COMMITTENZA

Relativamente a lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione, qualora questi siano in tutto o in parte affidate a terzi, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi, nella sua qualità di committente, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti.

Restano invece sempre esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose, definite o considerate tali a norma di legge.

Art. 41 COMMITTENZA VEICOLI

A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 25 lettera q) , l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 24) o da commessi, in relazione alla

guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero da lui presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni alla persona subiti dai trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autovettura e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui al precedente art. 22 lettera a).

Sono inclusi nella copertura i danni derivanti da proprietà ed uso di velocipedi da parte dei dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (Art. 24) per lavoro o per servizio, anche all'esterno dell'area di pertinenza dell'Assicurato. Sono considerati inoltre velocipedi le biciclette a pedalata assistita.

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili nei soli casi in cui la circolazione stradale non avvenga in conformità alle norme di legge.

Art. 42 DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO

L'assicurazione si intende estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (anche presso terzi).

Si specifica che qualora la presente garanzia fosse prestata anche con polizza Incendio (Ricorso Terzi da Incendio) stipulata dall'Assicurato, detta estensione opererà in secondo rischio, e cioè in eccedenza alle somme o ai massimali assicurati con la suddetta polizza.

Art. 43 ATTI VIOLENTI – RAPINE- AGGRESSIONI

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni corporali e danneggiamenti a cose subiti da terzi a seguito di rapina, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell'ambito delle sedi in cui opera l'Assicurato.

Art. 44 PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI – RISCHI COMMITTENZA

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati (compresi eventuali magazzini e depositi) nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, degli impianti fissi (compresi ascensori, montacarichi e scale mobili) e dei relativi allacciamenti destinati alla loro conduzione.

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'esistenza di antenne, di spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi e gli alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private, recinzioni in muratura, cancelli anche automatici.

La presente garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione (compresi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e disfacimento) di fabbricati ed impianti (ivi compreso il montaggio, smontaggio e collaudo dei medesimi) anche se effettuati in fabbricati occupati, restando inteso che, ove la manutenzione venga affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia è estesa altresì al rischio derivante all'Assicurato dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati in genere aventi destinazione d'uso anche non connessa con l'attività descritta in polizza.

L'assicurazione si estende ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08, sempre che – ove obbligatorio per legge - l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto da detto D. Lgs..

L'assicurazione si estende altresì al rischio della committenza dei lavori di allestimento delle nuove sedi da adibire allo svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende i danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne e i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici, di riscaldamento e condizionamento, condutture, serbatoi, vasche.

Art. 45 PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI SPAZI DESTINATI A PARCHEGGIO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di appositi spazi coperti e non coperti destinati a parcheggio di veicoli a motori (anche se essi sono in consegna o custodia), compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti, di lavoratori parasubordinati, delle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 24, di clienti e fornitori. Sono compresi anche i danni ai veicoli nel caso in cui gli stessi siano parcheggiati o in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori di qualsiasi natura.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da circolazione dei medesimi veicoli, quelli da furto, quelli alle cose trovantisì sui/nei veicoli stessi e quelli conseguenti al mancato uso, limitatamente ai natanti. Sono inoltre esclusi i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell'Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Art. 46 DIPENDENTI, LAVORATORI PARASUBORDINATI E LE ALTRE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ PER LE QUALI È PRESTATO L'ASSICURAZIONE

Sono considerati terzi i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui all'art. 24):

- a) per danneggiamenti a cose di loro proprietà anche in occasione di lavoro o di servizio, fermo quant'altro previsto in polizza. Restano ferme le disposizioni previste alle lettere f) e j) dell'Art. 25, nonché l'esclusione dei danni da furto, incendio, scoppio ed esplosione. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un limite di risarcimento di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- b) per i casi di danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione R.C.O.

Art. 47 -SEGNALETICA MANCANTE O INSUFFICIENTE

L'assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

Art. 48 DANNI A COSE IN CONSEGNA, CUSTODIA, DETENUTE A QUALSIASI TITOLO O DESTINAZIONE

- a) L'assicurazione comprende il risarcimento dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione (anche presso terzi), esclusi i danni alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto o strumento diretto dei lavori e dell'attività svolta dall'Assicurato
- b) L'assicurazione si intende estesa ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti e/o assistiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai medesimi (consegnate o non consegnate), con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Art. 49 DANNI A COSE SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE O MOVIMENTATE

L'assicurazione si estende ai danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate (nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o presso terzi).

Art. 50 DANNI A MEZZI DURANTE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi e, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Art. 51 DANNI AD ATTREZZATURE PRESE A NOLEGGIO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in comodato d'uso o noleggio e che sono strumento diretto dei lavori e dell'attività svolta dall'Assicurato.

Art. 52 DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi (anche compiuti presso terzi) con esclusione dei danni alle cose sulle quali si compiono i lavori.

Art. 53 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'assicurazione comprende, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Art. 54 DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno o vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Art. 55 DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

Art. 56 OPERAZIONI DI CONSEGNA, PRELIEVO, PROVE, COLLAUDO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI COSE, PRESSO TERZI

L'assicurazione comprende i danni verificatisi durante l'esecuzione presso terzi di operazioni di prelievo o consegna di materiali e di rifornimento di merci, nonché di prove, collaudi e dimostrazioni di cose.

Sono compresi inoltre i danni causati da installazione, montaggio e smontaggio presso terzi dei prodotti inerenti l'attività esercitata.

In tutti i casi sopra elencati, sono esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle specifiche operazioni.

Art. 57 SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dall'esistenza della mensa aziendale, del bar, dei distributori automatici e, in genere dalla somministrazione di cibi e bevande (compresi i casi di avvelenamento e intossicazione). Questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 19), dai visitatori, dagli assistiti e dai terzi.

Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

Art. 58 SERVIZI SANITARI, ATTIVITÀ RIABILITATIVE, PROMOZIONALI, FORMATIVE, DOPOLAVORISTICHE, RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE O AVENTI CARATTERE SOCIALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa e/o presso i cantieri, compresa la responsabilità civile dei sanitari e del personale ausiliario non dipendenti purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla partecipazione, organizzazione e svolgimento di attività riabilitative, promozionali e commerciali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale tenute sia presso le ubicazioni di proprietà e/o in uso all'Assicurato sia presso altre ubicazioni.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi compresi: gite aziendali, convegni, congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, noleggio di cicli e velocipedi, visite guidate, assemblee, consigli di organi societari e direttivi, riunioni sindacali o di volontari o di altri soggetti autorizzati dal Contraente a riunirsi presso i propri locali, esposizioni, fiere, sagre, mostre, mercati, manifestazioni culturali, feste animate, compreso il rischio dell'allestimento e dello smontaggio degli stand, con intesa che qualora l'allestimento e lo smontaggio siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

Sono inoltre compresi i danni ai partecipanti ed i danni alle attrezzature, agli arredi ed ai locali ospitanti le attività sopra descritte ed alle cose esposte in dette sedi.

La garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile direttamente risalente al Circolo Ricreativo Aziendale.

Art. 59 INSEGNE E CARTELLI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dalla proprietà, installazione, uso, rimozione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e segnaletica in genere, ovunque installata, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Restano comunque esclusi i danni alle cose su cui le insegne, cartelli o striscioni sono affissi.

Art. 60 OFFICINE, FALEGNAMERIE, LABORATORI, DEPOSITI DI CARBURANTE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dall'esistenza nell'ambito dei locali in uso all'Assicurato, di officine meccaniche ed in genere di mezzi meccanici, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità del Contraente e dei relativi prestatori d'opera.

Art. 61 CARRELLI ELEVATORI E MEZZI MECCANICI IN GENERE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dall'uso di carrelli elevatori (cosiddetti muletti) condotti da personale autorizzato e da mezzi meccanici in genere. L'assicurazione si intende prestata nell'ambito dei fabbricati utilizzati dall'Assicurato stesso per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza e delle aree ad essi pertinenti nonché nelle immediate vicinanze.

Art. 62 GUARDIANI E CANI DA GUARDIA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dall'impiego di guardiani, anche armati, nonché di cani da guardia.

Art. 63 ANIMALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dalla proprietà e/o uso, anche terapeutico, di animali domestici, da trasporto, cortile e allevamento compresi i rischi inerenti al loro trasferimento effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono inoltre esclusi i danni da contagio.

Art. 64 SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZIO ANTINCENDIO NEI LOCALI DELL'ASSICURATO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dallo svolgimento del servizio di pulizia dei locali in cui lo stesso opera; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dallo svolgimento del servizio antincendio interno alla struttura dell'Assicurato, organizzato e composto da personale dipendente dell'Assicurato, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione

Art. 65 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per le perdite patrimoniali

cagionate a terzi - compresi i clienti, in conseguenza della non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia (D.Lgs. N. 196/03) e successive modifiche ed integrazioni e che il trattamento dei dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività dichiarata e coperta dall'assicurazione.

Art. 66 DANNI DA INQUINAMENTO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 25 c) la garanzia si estende ai danni cagionati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite in conseguenza di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture, macchinari e contenitori in genere a seguito di fatto accidentale.

Art. 67 DANNI DA FURTO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 25 i), l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto e tentato furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

Art. 68 SMERCIO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 25 n), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Limitatamente ai generi alimentari di produzione propria somministrati e/o venduti presso il Contraente, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, anche in caso di sinistro in serie, intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente Assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

ART. 69 EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI CARATTERE MEDICO/SANITARIO

L'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, può anche effettuare servizi di assistenza specialistica di carattere sanitario e non, a tale scopo si conviene tra le parti quanto segue:

- a) agli effetti della garanzia RCT, per sinistro si intende la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) l'assicurazione RCT vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto e purché presentate non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- c) l'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e danneggiamenti a cose imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La Compagnia rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per danni corporali e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
- d) si dà atto che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente - sanitario e non sanitario - e a tale scopo si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso; la garanzia non è estesa in qualsiasi caso alla responsabilità personale di tali soggetti.
- e) il massimale RCT rappresenta la massima esposizione della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo di assicurazione

ART. 70 MASSAGGIATORI E OPERATORI DI DISCIPLINE OLISTICHE

Le tutele della presente polizza sono prestate per le associazioni che nell'esercizio della loro attività svolgono pratiche nell'ambito delle discipline olistiche e del massaggio, quali corsi di formazione e servizi dedicati al benessere fisico delle persone.

A integrazione di quanto previsto dalle condizioni generali, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. L'efficacia della presente assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato dei requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti in vigore, per lo svolgimento dell'attività per la quale è operante l'assicurazione. La perdita o la sospensione dei requisiti di legge per l'esercizio della professione, determinano la risoluzione immediata dell'assicurazione.

Oltre a quanto disposto all'Art. 25 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o prestazioni di natura estetica per le pretese

di mancata rispondenza dell'intervento e/o prestazione all'impegno o promessa di risultato assunto dall'Assicurato;

- b) derivanti da somministrazione e/o prescrizione di farmaci e medicinali di qualunque genere;
- c) derivanti dall'applicazione di tecniche e/o trattamenti difformi o non previsti dall'abilitazione professionale prevista dalle norme vigenti in materia;
- d) derivanti da applicazioni tecniche e/o trattamenti eseguite da persone diverse dall'Assicurato (collaboratori, dipendenti) non abilitate all'esercizio della professione.

A titolo esemplificativo per Discipline Olistiche per il Benessere (DOB) o Bionaturali si intendono: Chinesiologia, Chiropratica, Colonidroterapia, Erbe per il benessere, Erboristeria, Floriterapia, Iridologia, Massaggio biodinamico, Massaggio riflessiologico Ayurvedico, Massaggio riflessiologico Tuina, Musicoterapia, Naturopatia, Naturopatia e Omeopatia, Naturopatia Quantica e Biorisonanza, Naturopatia Tibetana, Nutrizione, Osteopatia, Pranoterapia, Reflessiologia, Reiki, Shiatsu, Terapia Craniosacrale, Yoga.

Aromaterapia, Auricoloterapia non agopuntoria, counselling, Cristalloterapia, Cromoterapia

La Compagnia rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

Si da atto che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, e a tale scopo si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso; la garanzia non è estesa in qualsiasi caso alla responsabilità personale di tali soggetti.

ART. 71 GUIDE AMBIENTALI, ESCURSIONISTICHE E TURISTICHE

A integrazione di quanto previsto dalle "Norme che regolano la Responsabilità Civile", l'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e danneggiamenti a cose imputabili a fatto colposo dei soci e del personale dipendente, addetto alle attività di accompagnamento ai partecipanti durante lo svolgimento della gita/passeggiata/escursioni per le quali è prestata l'assicurazione e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. L'efficacia della presente assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato dei requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti in vigore, per lo svolgimento dell'attività per la quale è operante l'assicurazione. La Compagnia rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per danni corporali e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. Si dà atto che l'Assicurato possa avvalersi dell'opera di personale non dipendente e non associato, e a tale scopo si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso; la garanzia non è estesa in qualsiasi caso alla responsabilità personale di tali soggetti.

ART. 72 DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE - POSTUMA LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL DM N. 37 22/01/2008 (EX LEGGE N.46/1990)

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 25 lettera o), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi - compresi i committenti - dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti, sempreché detti lavori siano

stati effettuati durante il periodo di efficacia del presente contratto assicurativo. La presente estensione è prestata limitatamente agli impianti classificati e definiti agli Artt. 1 e 2 del DM N.37 del 22 gennaio 2008 ed a condizione che l'Assicurato sia in possesso della abilitazione e dei requisiti tecnico-professionali previsti ai sensi degli Artt. 3 e 4 del DM stesso. **Il mancato possesso, la perdita o la sospensione dell'abilitazione e/o dei requisiti tecnico-professionali sopra previsti, determinano l'immediata decadenza della garanzia.** La garanzia è operante per i danni che si manifestino **non oltre 18 mesi** dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia del contratto assicurativo e comunque **non oltre 6 mesi** dalla cessazione del contratto stesso.

Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi:

- **i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati;**
- **i danni alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione;**
- **le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;**
- **i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;**
- **i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;**
- **i danni cagionati da impianti non classificati ai sensi del D.M. N. 37 22/01/2008;**
- **i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante.**

La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell'ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.

Qualora il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analogo contratto in corso con la Compagnia per lo stesso rischio e per la medesima clausola, la garanzia la garanzia vale anche per i sinistri commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità del contratto sostituito e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti del massimale RCT del contratto sostituito e solamente per i sinistri non più garantiti dallo stesso.

ART. 73 DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE - POSTUMA

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 25 lettera o), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di installazione, manutenzione o riparazione, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia è operante per i danni che si manifestino **non oltre 6 mesi** dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia della polizza e comunque **non oltre 12 mesi** dalla cessazione del contratto stesso.

Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi:

- **i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati, riparati o mantenuti da chiunque fabbricati;**
- **i danni alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione;**

- le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;
- i danni conseguenti ad attività ed impianti previste dal D.M. N.37 del 22/01/2008;
- i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante;
- i danni da rovina (crollo totale o parziale) di immobili Art. 1669 Codice Civile;
- i danni previsti dalla Condizione "DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI".

La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell'ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.

Qualora il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analogo contratto in corso con la Compagnia per lo stesso rischio e per la medesima clausola, la garanzia vale anche per i sinistri commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità del contratto sostituito e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti del massimale RCT del contratto sostituito e solamente per i sinistri non più garantiti dallo stesso.

ART. 74 DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 25 lettera k), la garanzia è estesa ai danni materiali ai veicoli di terzi - anche derivanti da incendio - avvenuti dopo il compimento dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione e sostituzione di parti meccaniche e di pneumatici verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva della difettosa esecuzione dei lavori stessi.

La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione, a condizione che:

- siano rilevabili/riscontrabili da fattura, ricevuta o altra documentazione fiscale;
- il sinistro si verifichi e venga denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dall'esecuzione dei lavori e durante il periodo di vigenza del contratto, ma non oltre la data di cessazione dell'assicurazione. Tale previsione è valida ed operante anche in caso di sostituzione, senza soluzione di continuità, con altro contratto RC stipulato con la Compagnia e sempreché nel contratto sostituito fosse già operante la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni materiali alle parti del veicolo installate, alle parti del veicolo oggetto dei lavori di riparazione e manutenzione e le spese per la loro sostituzione e riparazione.

La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell'ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.

SCHEMA RIEPILOGATIVO LIMITI DI INDENNIZZO / FRANCHIGIE

La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell'ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla

concorrenza dell'importo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nel seguente SCHEMA RIEPILOGATIVO

| ART | COMMA | GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO - EURO | FRANCHIGIA/SCOPERTO- EURO |
|-----|-------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 16 | | RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 17 | | RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO OPERAI | MASSIMALI | 2.600,00 |

| | | CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI | | |
|----|----|--|---------------------------------|--|
| 39 | | MALATTIE PROFESSIONALI | MASSIMALI | |
| 40 | | RESPONSABILITA' CIVILE DELLA COMMITTENZA | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 41 | | COMMITTENZA VEICOLI | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 42 | | DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO | 150.000,00 SOLO DANNI A COSE | SCOPERTO 10 % CON IL MINIMO DI 500,00 DANNI A COSE |
| 43 | | ATTI VIOLENTI, RAPINE E AGGRESSIONI | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 44 | | PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
| 45 | | PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI SPAZI DESTINATI A PARCHEGGIO | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
| 46 | a) | DIPENDENTI LAVORATORI PARASUBORDINATI | 150.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
| 47 | | SEGNALETICA MANCANTE O INSUFFICIENTE | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 48 | a) | DANNI A COSE IN CONSEGNA, CUSTODIA, DETENUTE A | 150.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |

| | | | | |
|----|----|--|-------------------------------------|---|
| | | QUALSIASI TITOLO O DESTINAZIONE | | |
| | b) | DANNI A COSE IN CONSEGNA, CUSTODIA, DETENUTE A QUALSIASI TITOLO O DESTINAZIONE | 10.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
| 49 | | DANNI A COSE SOLLEVATE, SCARICATE O MOVIMENTATE | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | SCOPERTO 10 % CON IL MINIMO DI 1.500,00 DANNI A COSE |
| 50 | | DANNI A MEZZI DURANTE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
| 51 | | DANNI AD ATTREZZATURE PRESE A NOLEGGIO | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
| 52 | | DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE ATTIVITÀ | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
| 53 | | DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
| 54 | | DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | SCOPERTO 10 % CON IL MINIMO DI 1.500,00 DANNI A COSE |
| 55 | | DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITÀ | 150.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
| 56 | | OPERAZIONI DI CONSEGNA, PRELIEVO, PROVE, COLLAUDO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI COSE PRESSO TERZI | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
| 57 | | SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 58 | | SERVIZI SANITARI. ATTIVITÀ' RIABILITATIVE, PROMOZIONALI, FORMATIVE, DOPOLAVORISTICHE, RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE O AVENTI CARATTERE SOCIALE | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |

Condizioni Generali di Assicurazione

| | | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|---|
| 59 | | INSEGNE E CARTELLI | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 60 | | OFFICINE, FALEGNAMERIE, LABORATORI, DEPOSITI DI CARBURANTE | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 61 | | CARRELLI ELEVATORI E MEZZI MECCANICI IN GENERE | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 62 | | GUARDIANI E CANI DA GUARDIA | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 63 | | ANIMALI | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 64 | | SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZIO ANTIINCENDIO NEI LOCALI DELL'ASSICURATO | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 65 | | ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 | 50.000,00 | 250,00 DANNI A COSE |
| 66 | | DANNI DA INQUINAMENTO | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | SCOPERTO 10 % CON IL MINIMO DI 1.500,00 DANNI A COSE |
| 67 | | DANNI DA FURTO | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
| 68 | | SMERCIO | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |

| | | CONDIZIONI PARTICOLARI (OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) | | |
|----|--|---|-------------------------------------|--|
| 69 | | EROGAZIONE DI PRESTAZIONE DI CARATTERE MEDICO/ SANITARIO | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 70 | | MASSAGGIATORI E OPERATORI DI DISCIPLINE OLISTICHE | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 71 | | GUIDE AMBIENTALI, ESCURSIONISTICHE E TURISTICHE | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
| 72 | | DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE - POSTUMA LIMITATAMENTE ALLE | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | SCOPERTO 10 % CON IL MINIMO DI 500,00 |



| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | | ATTIVITÀ PREVISTE DAL DM N. 37 22/01/2008 (EX LEGGE N.46/1990) | | |
| 73 | | DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE – POSTUMA PER ATTIVITÀ NON PREVISTE DAL DM 37 / 2008 | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | SCOPERTO 10 % CON IL MINIMO DI 500,00 |
| 74 | | DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI | 50.000,00 DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |



GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

AGENZIA

L'agenzia alla quale è assegnata la polizza (Consorzio CAES Italia a r.l. – Via Gavarate, 14 – 20148 Milano (MI));

ADDETTI

- i titolari dell'azienda, compresi i familiari coadiuvanti;
- i soci, anche a responsabilità illimitata, che prestano la loro opera nell'azienda assicurata, gli associati in partecipazione;
- i prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, per lo svolgimento dell'attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile.

Sono esclusi dalla presente definizione: liberi professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, stagisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA' ASSICURATA

Cooperazione sociale

Gestione di servizi socio sanitari ed educativi o di attività finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse tra cui, a titolo non limitativo, attività industriali, commerciali e di servizi.

Associazione di tipo A (parametro di calcolo premio il numero di iscritti, soci e/o volontari)

Organismo che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti al fine di svolgere attività di volontariato, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà oppure associazione riconosciuta, non riconosciuta, movimento, gruppo costituito al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro. A titolo esemplificativo e non limitativo associazioni socio-educative, culturali, sportive, ambientali, di pubblica utilità ed organizzazioni non governative (ong).

Associazione di tipo B (parametro di calcolo del premio il fatturato)

Organismo che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti al fine di svolgere attività di volontariato, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà oppure associazione riconosciuta, non riconosciuta, movimento, gruppo costituito al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro. A titolo esemplificativo

e non limitativo associazioni socio-educative, culturali, sportive, ambientali, di pubblica utilità ed organizzazioni non governative (ONG).

Aziende artigianali / commerciali anche in forma cooperativa o associativa

Produzione, installazione, riparazione, manutenzione di beni strumentali o di consumo. Attività commerciali per la vendita di merci nonché i depositi commerciali ed in generale ogni attività di vendita o commercializzazione di prodotti all'ingrosso o al dettaglio. Distribuzione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande anche di propria produzione.

Botteghe del Mondo:

“Punti vendita al dettaglio dei prodotti del commercio equo e solidale (alimentari ed oggetti di artigianato) gestiti da Associazioni o Cooperative senza fine di lucro. Oltre alla vendita dei prodotti, le Botteghe del mondo propongono anche iniziative socio-culturali.”

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE

Beni tangibili, ivi compresi gli animali.

DANNI CORPORALI

Morte o lesioni personali.

DANNI MATERIALI

Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

FATTURATO

L'importo risultante dal bilancio alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni /le entrate conseguite nell'annualità di efficacia dell'assicurazione.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

LIMITE DI RISARCIMENTO

L'obbligazione massima della Compagnia per uno o più sinistri per un periodo assicurativo, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta ai massimali previsti in polizza ma costituisce una parte di essi.

MASSIMALE

L'obbligazione massima della Compagnia per ogni sinistro

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

COMPAGNIA

Assimoco Spa

SPESE LEGALI E PERITALI

Le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza;

SUBAPPALTATORE

La persona fisica o giuridica o altro ente cui l'Assicurato ha affidato o subappaltato l'esecuzione di servizi e/o lavori.